



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

IL DIRIGENTE

Visti il Decreto Legge n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 202 del 14/05/2014 attuativo dell'art. 6 comma 5° del DL n. 102/2013;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/16 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31/08/13, 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/13, n. 124. Riparto annualità 2016.

Vista la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 che approva le nuove linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Visto il del DDPF 11.05.2017 n. 30/EDI .

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19/06/17.

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande da parte di inquilini che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto, per accedere all'erogazione del contributo messo a disposizione dalla Regione Marche con il provvedimento sopra indicato, a valere sulle annualità 2016 e 2017.

Il presente Bando è una procedura "aperta" fino all'esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

Il presente Bando non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato alla effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Marche e potrà essere erogato sino a concorrenza dello stanziamento trasferito al Comune di Ascoli Piceno .

Art. 1 – DEFINIZIONI

Si intende per **morosità incolpevole** la sopravvenuta impossibilità a pagare con regolarità i canoni di locazione a causa di perdita o di consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, tale da incidere o aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso imputabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause che deve essersi verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e prima dell'inizio della morosità:

- *perdita del lavoro per licenziamento;*
- *accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
- *cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
- *mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;*
- *cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
- *malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.*

Art.2 - RISORSE COMPLESSIVE ASSEGNATE

Per fronteggiare tali situazioni di disagio e prevenire gli sfratti, la Regione Marche ha provveduto, sulla base dei criteri di cui al punto 2 delle linee guida approvate con DGR 30/01/17, n. 82, a ripartire ed assegnare ai Comuni ad alta tensione abitativa, i contributi relativi all'anno 2016 pari ad € 200.000,00, destinando al Comune di Ascoli Piceno **€ 8.967,41**; riservandosi altresì di ripartire, con successivi atti, il contributo spettante ad ogni Comune nell'annualità 2017, utilizzando le risorse non assegnate relative agli anni 2014, 2015 e 2016.



Art. 3 – DESTINATARI E REQUISITI

Può presentare domanda di contributo l'inquilino che, alla data di pubblicazione del bando, risulti destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole, così come definita al precedente art. 1 e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- c) essere destinatario, di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida (*per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell'art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i cui abbia fatto seguito l'adozione del Decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 – Vedi Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche*);
- d) aver subito una perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale a causa di una o più situazioni come indicate al precedente articolo 1.
- e) Possedere un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- f) non essere titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Art. 4 – ENTITA' E FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione di rilascio dell'immobile.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, che abbia ricevuto un'intimazione di sfratto e **in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto**, potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di € 8.000 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta lo stesso differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, in misura pari al canone mensile moltiplicato per i mesi di differimento con una graduazione in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto nel rispetto dei seguenti limiti:

- €6.000,00 per differimento pari o superiore a 9 mesi;
- €4.000,00 per differimento pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 9.

In entrambi i casi, a decorrere dalla data della presentazione della domanda regolarmente protocollata.

C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, potrà richiedere un contributo utile a consentire il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. Il



contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità, fino ad un massimo di €1.800,00. Verrà erogato al proprietario, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.

D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, co.3 L. 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole che abbia trovato un alloggio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potrà richiedere un contributo nel limite massimo di € 12.000,00 utile a sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Qualora il contributo venga assegnato per tale finalità, esso verrà erogato al proprietario, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto, con le seguenti modalità: accertata la stipula del nuovo contratto verrà liquidato l'importo corrispondente a 6 mensilità; successivamente l'erogazione del contributo avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto.

Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare. Qualora, in occasione della predetta verifica, venga accertato che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda ovvero si è ridotta di una percentuale pari o superiore al 30%, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura pari al 30%. Inoltre, laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'Isee risulti inferiore al 15% l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Art. 5 –MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA - INFORMAZIONI

La domanda di contributo in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata dal richiedente, destinatario dell'intimazione di sfratto, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli scaricabili dal sito internet del Comune: www.comuneap.gov.it ed in distribuzione gratuita presso il'URP in Piazza Arringo, 1 e il Servizio Politiche Abitative, situato in Via Giusti, 5 – telefono n. 0736/298562.

Trattandosi di Bando Pubblico Aperto le domande di partecipazione, corredate dei necessari allegati, debitamente sottoscritte potranno pervenire al Servizio Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno in Piazza Arringo, 7 a partire dal 26/06/2017. L'invio è consentito anche a mezzo lettera raccomandata A.R. facendo fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante ovvero a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it.

Art. 6- DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, dovranno essere allegati:

- a) Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione; ISEE in corso di validità
(Nel caso in cui dalla predetta D.S.U. risultino difformità la domanda non potrà essere presa in esame e l'interessato è tenuto a procedere tempestivamente alla regolarizzazione della Dichiarazione resa).
- b) Valido documento d'identità del richiedente e, per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno;
- a) documentazione comprovante la regolarità del pagamento degli affitti sino all'insorgere della riduzione della capacità reddituale;
- b) copia del contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto regolarmente registrato;
- c) copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- d) documentazione riferita al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare, attestante la idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale



e la condizione di morosità incolpevole. A titolo esemplificativo può essere allegata copia di:

- *atto di licenziamento;*
 - *accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro;*
 - *accordo o comunicazione inerente l'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;*
 - *documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata,*
 - *derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
 - *documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;*
 - *documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali in tale ultimo caso copia delle ricevute di pagamento delle spese mediche e assistenziali;*
 - *altra documentazione idonea allo scopo;*
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal locatore (proprietario) dell'alloggio, redatta sul modulo predisposto dal Comune e denominato **allegato A**), attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie per la determinazione del contributo in relazione alle diverse finalizzazioni dello stesso così come individuate all'articolo 4 del presente bando. Tale dichiarazione deve essere completata nelle parti indicate e corredata da valido documento di identità. Nel predetto modello, inoltre il locatore, dovrà inoltre impegnarsi a presentare, entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune, quanto appresso indicato, per gli inquilini individuati nella:
- **Categoria A)** idonea documentazione attestante l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del procedimento di sfratto;
 - **Categoria B):** documentazione del locatore, prodotta prima della liquidazione del contributo, che dimostri tramite atti formali l'avvenuto differimento di almeno sei mesi dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
 - **Categoria C):** copia del nuovo contratto di locazione registrato e l'indicazione dell'importo della cauzione e del canone mensile del nuovo contratto;
 - **Categoria D)** copia del nuovo contratto di locazione a canone concordato.

A dimostrazione dell'incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in un comune diverso da quello attuale di residenza.

E' facoltà del Comune, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

Art. 7 – ISTRUTTORIA DOMANDE - ENTITA' E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verifica il possesso dei requisiti richiesti, segnala il fabbisogno emerso alla Regione Marche e richiede l'erogazione dei fondi necessari per soddisfare le domande istruite con esito positivo, con la seguente tempistica: **1 Marzo – 1 Giugno – 1 Ottobre** di ciascun anno.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole per le finalità sopra descritte non può comunque superare l'importo massimo complessivo di €12.000,00.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore dopo l'avvenuta conclusione degli accordi tra le parti.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Ascoli Piceno, fino e non oltre



all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, **il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio.**

Art. 8 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E GRADUATORIA

Le domande presentate contestualmente e le domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate, verranno ordinate dal Comune in base alle seguenti priorità così come determinate all' art. 3 co. 3 DM 30 marzo 2016: presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

A parità di condizioni relative a tali criteri prioritari la graduatoria si comporrà secondo il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente in ordine crescente.

Art. 9 - GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

A seguito della conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole, si provvederà a trasmettere alla Prefettura di Ascoli Piceno– Ufficio Territoriale del Governo - e alla Regione Marche, gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti di accesso allo stesso e con sfratto convalidato, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. 30.3.2016.

Art. 10 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno all'indirizzo internet:www.comuneap.gov.it, nella pagina dedicata a Settore Servizi Sociali, nonché presso le ulteriori sedi comunali aperte al pubblico significative per la tipologia di utenza servita.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando ai sensi del D.Lgs n.196/03 (T.U. Privacy).

Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando di concorso, si rimanda alla normativa vigente in materia ed agli atti in premessa indicati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, revocare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti.

In particolare, visto il carattere sperimentale del presente pubblico Bando e tenuto conto della sua natura di “bando aperto”, tutte le eventuali future rettifiche, integrazioni e modifiche che si rendano utili per una migliore definizione del procedimento verranno pubblicate nelle medesime forme in cui è stato pubblicato il bando, così come indicato all'art. 10 del presente Bando.

Dalla civica residenza, li

IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Ciccarelli